Svizzera fuori dall'elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L'eliminazione della Svizzera dall'elenco è stretta conseguenza dell'approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell'**Accordo tra Italia e Confederazione elvetica** sui lavoratori transfrontalieri.

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell'art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze si provvede all'operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L'eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l'art.12 della citata legge di ratifica prevede che:

«L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.»

Con l'uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno

la **presunzione legale relativa** di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’**effettivo spostamento nel paese elvetico.**

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente.

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

(MF/ms)